

## SOGGETTI OBBLIGATI MUD 2008

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 4 del 16/01/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/2008 - Supplemento Ordinario n. 24), che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, è stato reintrodotta l'obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi, ma solo per le aziende con un numero di dipendenti superiore a 10.

**Obbligati** alla presentazione del MUD in base al **tipo di rifiuto prodotto o gestito** sono pertanto le imprese e gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento i seguenti tipi di rifiuti:

- **rifiuti speciali pericolosi**

**Eccezioni:**

i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta: in questo caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Non sono invece tenuti a presentare il Mud, anche **in presenza di rifiuti pericolosi:**

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa.

- **rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi**

**Eccezioni:**

- i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

- **rifiuti prodotti dalle navi**, per i quali la dichiarazione deve essere presentata dall'autorità portuale o marittima.

**Soggetti obbligati** alla presentazione del MUD in base al **tipo di attività svolta** sono quindi:

- **chi svolge l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti**

**Eccezione:**

soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;

- **chi svolge l'attività di smaltimento o recupero di rifiuti;**
- **chi svolge l'attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali;**
- **i commercianti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti;**
- **i Comuni o le autorità di ambito territoriale ottimale**, in relazione all'attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 i produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi al di sotto dei 30 Kg o Lt al giorno che trasportano autonomamente i propri rifiuti verso il luogo di smaltimento o recupero degli stessi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. Il nuovo D.Lgs. n. 4/2008 stabilisce che tali imprese, se sono iscritte all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, non sono tenute né alla presentazione del MUD né alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Se invece le imprese sono iscritte all'Albo per il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi al di sotto dei 30 Kg o Lt al giorno, dovranno adempiere ad entrambi gli obblighi (MUD e registro di carico e scarico dei rifiuti).

## **NON DEVONO PRESENTARE IL MUD 2008**

Le imprese e gli enti che **producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 NON sono tenute alla presentazione del Mud 2008.**

Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di **rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10** derivanti da:

- **lavorazioni industriali;**
- **lavorazioni artigianali;**
- **fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;**
- **fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi.**

Continuano ad essere esonerati in toto dalla presentazione del MUD, purchè abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi le imprese:

- che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- che esercitano attività di commercio o di servizio.

E' scomparso anche l'obbligo del Mud per gli **imballaggi**: l'adempimento non sarà più a carico di ogni impresa ma esclusivamente del CONAI e delle imprese che implementano un proprio sistema di raccolta o di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo.

La legge conferma che non devono presentare il MUD, anche **in presenza di rifiuti pericolosi**:

- **gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;**
- **gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d'impresa.**

**CHI, DURANTE L'ANNO 2007, NON HA PRODOTTO, TRASPORTATO, RECUPERATO O SMALTITO RIFIUTI, O NON HA EFFETTUATO ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E RELATIVI COMPONENTI E MATERIALI, NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE.**